

STATUTO

HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TAURISANO LE VIA
SS.CROCIFISSO 12

Numero REA: LE - 323670

Codice fiscale: 04855270759

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO 
AL N. 17590
DELLA RACCOLTA

STATUTO
della Società
"Health Sol Levante Cooperativa Sociale"
con sede in Taurisano (LE)
* * * * *

Art. 1 - Costituzione e norme applicabili
E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata
"Health Sol Levante Cooperativa Sociale"

Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la Legge n.381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il D.lgs. n.112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.

Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società per azioni.

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Taurisano (LE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi, punti vendita e unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopprese sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci. La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale.

Art.4 - Scopo

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n.381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della istruzione

e formazione, a favore di bambini, adulti, anziani e disabili, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa, ferma restando la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Art.5 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione e gestione direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, culturali e/o educative, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p), d.lgs. n. 112 del 2017, ed in particolare:

- attività socio-assistenziali e socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali come indicate nella L.R. 19/2006 e relativo Regolamento di Attuazione n. 4/2007, e successivi interventi legislativi in materia (comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri socio-educativi diurni e di aggregazione, centri aperti polivalenti, comunità socio-riabilitative, residenze protette, residenze socio-sanitarie assistenziali, centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi, case di riposo, case famiglia, alloggi sociali, centri di pronta accoglienza, centri sociali rieducativi, case rifugio);
- attività sanitarie da svolgere in strutture residenziali e semi-residenziali come da Regolamento Regionale n. 7/2002 e Regolamento Regionale n. 3/2005 e successive modifiche e integrazioni;

- attività educativa domiciliare e attività di sostegno scolastico;
- centri di ascolto e consultori familiari e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- prestazione di consulenze psico-pedagogiche, compresa l'istituzione di sportelli sociali o di informazione sociale e counseling;
- gestione di scuole, scuole materne, asili nido, ludoteche, colonie;
- interventi educativi di strada;
- attività culturali quali dibattiti, incontri culturali, convegni, seminari, conferenze, meeting, manifestazioni, punti di incontro attrezzati aperti e integrati, centri di aggregazione, su tematiche inerenti gli scopi sociali;
- corsi di formazione e aggiornamento e corsi di formazione professionale;
- attività di formazione e aggiornamento per personale, volontari e operatori in genere dei settori innanzi indicati.

Per la realizzazione dei propri fini la Cooperativa potrà organizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- servizi e impianti sportivi, ricreativi e palestre;
- aree attrezzate per verde pubblico;
- attività e servizi di telesoccorso, teleassistenza, assistenza domiciliare anche infermieristica, anche realizzata in centri di servizio, allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- corsi di informatica e di lingua straniera;
- corsi di avviamento all'apprendimento di tecniche per la produzione di piccoli manufatti e prodotti artigianali; promozione e formazione di abilità e valorizzazione della manualità, finalizzate all'avvio di piccole attività artigianali di ogni tipo.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, all'uopo necessarie o utili.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, posto che alla cooperativa è espressamente precluso lo svolgimento di attività che per legge sia riservate alle c.d. "professioni protette".

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59

ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. La cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod.civ.

Art.6 - Numero e categorie di Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

-) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
-) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
-) soci operatori in prova.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art.8 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art.9 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, denominata dei "soci cooperatori in prova", i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può in ogni caso superare i 5 (cinque) anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non

può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Il socio appartenente alla speciale categoria, può essere escluso dalla Cooperativa per le cause individuate dal presente statuto ed altresì per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di inserimento.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio interessato a essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.10 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione, Stato di costituzione, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.
In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.11 - Azioni

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni, che sono sempre nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta).
Nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere un numero di azioni il cui valore nominale complessivo superi la somma di Euro 100.000 (centomila).
Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art.12 - Cessione delle azioni

Le azioni dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art.13 - Vincoli sulle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.14 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto sociale;
- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto;
- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.15 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento delle azioni, secondo quanto indicato all'articolo 2531 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, cod.civ.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla

comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni del successivo art.17.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.10. In mancanza, si provvede al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art.17.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio consenso con le modalità di cui al precedente art.10. In caso di diniego del consenso e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede al rimborso ai sensi del successivo art.17.

Art.17 - Rimborso delle azioni

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.19 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato

dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando il divieto di distribuzione di avanzi di gestione;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,

rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) cadauna. Il valore delle azioni complessivamente detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuiti fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore innanzi precisato.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod. civ.

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere

a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci operatori.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art.22.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, e comunque sempre considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

Art. 25 - Finanziamenti dei soci

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione

di cui all'art.1282 c.c., salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

Art. 26 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 27 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.

L'avviso deve essere comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con qualsiasi mezzo (lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro) purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

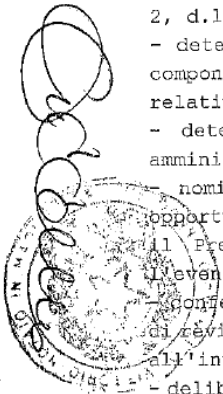
In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 28 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera su ogni materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

In particolare, l'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n.112 del 2017;
- determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- conferisce e revoca, sentito l'organo di controllo, l'incarico del revisore legale dei conti e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis cod. civ., se nominato;
- approva i regolamenti con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;
- delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni



Salvatore Forquell *Maria Chiara Giffola*
Maria M...

dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge.

Art. 29 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

2. L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il voto deve essere comunque palese e deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Art. 31 - Intervento in assemblea - voto - rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.19 del presente statuto.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 32 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da

persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione: nomina, composizione e durata

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri ed eletto dall'assemblea, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non nominati dall'assemblea; può delegare, determinandone nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 cod. civ., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo con periodicità semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni



Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is circular with text around the perimeter, possibly a notary seal. There are several handwritten signatures in black ink, some overlapping the stamp and others below it.

ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il consiglio di amministrazione può nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

**Art. 34 - Consiglio di amministrazione: competenza
e riunioni**

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con comunicazione a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine innanzi indicato. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;
- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere operazioni della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'organo di controllo, dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 35 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 36 - Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi, e può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. La firma o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 37 - Controllo dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno altresì diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 38 - Collegio sindacale: nomina, composizione e durata

Ai sensi dell'art. 2543 cod. civ., la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali, e designa altresì il Presidente.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Art. 38 - Collegio sindacale: competenza e riunioni

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in tal caso, tutti i componenti del collegio devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- 
- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

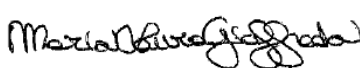
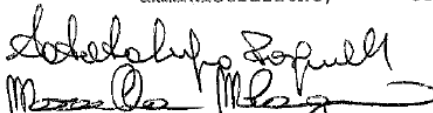
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono palesi.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora



nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 cod. civ.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Art. 39 - Revisione legale dei conti

In tutti i casi in cui non sia esercitata dal collegio sindacale, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il revisore, o la società incaricata della revisione legale dei conti, svolge le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art. 40 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti esclusivamente i conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati, e le azioni versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci.

Art. 42 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Al sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n.112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti con scopo di lucro;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 43 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 44 - Disposizioni finali


Soloberto Pizzoli
Maurizio Magg

Maria Laura Gigliola

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente Statuto agli articoli 20 (divieto di ripartizione di riserve e fondi), 22 (destinazione degli utili), 23 (divieti di distribuzione e remunerazione), 24 (approvazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 40 (devoluzione del patrimonio residuo), qualora la Cooperativa intenda conseguire e mantenere tale qualificazione e i conseguenti benefici fiscali, sono inderogabili e devono in fatto essere osservate.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Salvatore Reguelli
Maria Magagnoli
Maria Laura Gaffredo

